

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-443	del 04/06/2019
Oggetto	Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza indossabili per gli operatori dei laboratori Arpae. CIG Z2E286B5AF CUP J39E19000570002	
Proposta	n. PDTD-2019-455	del 03/06/2019
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 04 (quattro) giugno 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza indossabili per gli operatori dei laboratori Arpae.
CIG Z2E286B5AF - CUP J39E19000570002

VISTE:

- la D.D.G. n. 114 del 21.12.2018 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019 e del Budget Generale e della programmazione di cassa 2019;
- la D.D.G. n. 115 del 21.12.2018 di approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2019 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 130 del 21.12.2018 di approvazione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- la D.D.G. n. 90 del 26.10.2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo, con decorrenza, 1/1/2019, con ridefinizione delle competenze dei servizi dell'Agenzia, con conseguente ridenominazione degli stessi;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56;
- in particolare, l'art. 36 "Contratti sotto soglia" co 2, lett.a), che consente di procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato con D.D.G. n. 32 del 29/03/2019;

PREMESSO:

- che in base all'Accordo sindacale (Rep. n.323/2019) si è reso necessario provvedere alla fornitura di n. 4 dispositivi di allarme di sicurezza indossabili, per garantire la sicurezza degli operatori dei Laboratori Arpae, chiamati ad operare per attività istituzionali e obbligatorie fuori dall'orario di servizio;

CONSIDERATO:

- che la Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ha espletato un'idonea istruttoria per determinare le caratteristiche tecniche specifiche dei dispositivi da acquistare, per garantire il più possibile la sicurezza degli operatori che svolgono attività di laboratorio, nelle circostanze suddette;

- che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, in quanto trattasi di mera fornitura e pertanto non necessita la redazione del DUVRI e non conseguono costi per la sicurezza;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z2E286B5AF dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che il codice unico di progetto è il CUP J39E19000570002;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, co 1, della Legge n. 488/1999, nè convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della Legge regionale n.11/2004, aventi ad oggetto beni/servizi con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO:

- che, a seguito dell'indagine di mercato eseguita, la Responsabile del procedimento ha proposto l'acquisto dei dispositivi con le caratteristiche richieste, dalla Ditta Onedirect Srl con sede in corso Vercelli, 27 Milano P.I. 05080100968;
- che la società suddetta non risulta abilitata ai mercati elettronici messi a disposizione da Consip e da Intercent E-R;
- che, con nota prot. PG/2019/ 77825 del 16/05/2019, è stata trasmessa alla società Onedirectc Srl di Milano, la richiesta di preventivo unitamente al capitolato speciale, in allegato Sub A) e B) al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;

VISTO:

- il preventivo n. DM19040265, trasmesso dalla società Onedirect Srl ed acquisito agli atti con prot. PG/2019/83495 del 27/05/2019, che offre n. 4 dispositivi di allarme di sicurezza indossabili, conformi alle caratteristiche tecniche richieste, al costo complessivo di euro 1.608,00 oltre ad IVA22%, pari ad euro 1.961,76 (IVA inclusa), acquisito agli atti;

DATO ATTO:

- che la Responsabile unica del procedimento ha valutato congruo il prezzo proposto rispetto a prodotti similari;
- che il contratto di fornitura sarà stipulato con la società Onedirect Srl di Milano, mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica e firma digitale della Responsabile Laboratorio Multisito;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è

assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2019 - Linee Guida" della D.D.G n. 115 del 21/12/2018;

RITENUTO:

- che ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento della fornitura di n. 4 dispositivi di allarme di sicurezza indossabili, per gli operatori dei laboratori Arpae (CIG Z2E286B5AF –CUP J39E19000570002) alla società Onedirect Srl con sede in corso Vercelli, 27 Milano P.I. 05080100968, per l'importo di euro 1.608,00 oltre ad IVA 22%, pari ad euro 1.961,76 (IVA inclusa), come da offerta, acquisita agli atti;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;
- che Responsabile unica del procedimento, è la stessa dott.ssa Leonella Rossi;
- del parere di regolarità contabilità espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni citate in narrativa, la fornitura di n. 4 dispositivi di allarme di sicurezza indossabili, per gli operatori dei laboratori Arpae (CIG Z2E286B5AF – CUP J39E19000570002) alla società Onedirect Srl con sede in corso Vercelli, 27 Milano P.I. 05080100968, per l'importo di euro 1.608,00 oltre ad IVA 22%, pari ad euro 1.961,76 (IVA inclusa), come da offerta, acquisita agli atti;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato con la società Onedirect Srl mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica, e firma digitale;
4. di dare atto che alla responsabile unica del procedimento, dott.ssa Leonella Rossi, spettano le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo di euro 1.961,76 IVA inclusa) per la fornitura oggetto del presente atto, è di carattere pluriennale, è prevista nel Piano triennale degli Investimenti 2019-2021 ed è a carico del budget "Investimenti" 2019 della Direzione Tecnica (DLMDT) e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2019, saranno comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale del Centro di responsabilità: DLMDT;

6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

LA RESPONSABILE
LABORATORIO MULTISITO
(F.to Dott.ssa Leonella Rossi)

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Ondirect Srl
Corso Vercelli, 27
20144 Milano
PEC:onedirect@certificazioneposta.it

**OGGETTO: Richiesta Vs offerta per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza indossabili, per i laboratori Multisito Arpae.
Importo complessivo a base di gara: euro 2.152,80 (IVA esclusa).
Oneri per la sicurezza: euro 0,00 - CIG Z2E286B5AF
CUP J39E19000570002**

L'Agenzia Regionale Prevenzione, l'Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna (di seguito Arpae), Direzione Tecnica intende svolgere una trattativa diretta per l'affidamento della fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza indossabili per i laboratori di Arpae, completi delle seguenti componenti:

- TWIG EMBED EM-20MO-ZM-EENO N. 4
- CLIP DI AGGANCIO CINTURE N. 4
- PROGRAMMAZIONE DISPOSITIVI N. 4

Importo complessivo a base della procedura: 2.152,80 (IVA esclusa),

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre le **ore 13.00 del 22/05/2019**, indirizzato a:

Arpae Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna

Direzione Tecnica

Via Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna

Pec:dirgen@cert.arpa.emr.it

L'offerta dovrà indicare il corrispettivo per l'intera fornitura (IVA esclusa).

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261
P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale in allegato Sub A), tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. eventuale documentazione attestante il potere di firma del sottoscrittore dei documenti e dell'offerta, qualora sia persona diversa dal legale rappresentante;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, attestante i requisiti per contrarre con la Pubblica amministrazione secondo lo schema allegato sub B, debitamente compilata e firmata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
4. documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;
5. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato, come da schema allegato sub C.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine con firma della Responsabile del Laboratorio Multisito Arpae.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Leonella Rossi

COLLABORATRICE AMMINISTRATIVA DI RIFERIMENTO

Dott.ssa M. Gabriella Marescotti

Cordiali saluti.

La Responsabile Laboratorio Multisito

Dott. ssa Leonella Rossi

lettera firmata digitalmente secondo le norme vigenti

Documenti allegati:

- Capitolato speciale
- n. 2 Mod. per dichiarazione sostitutiva/atto notorietà e per tracciabilità flussi finanziari

Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna

Sede Legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 051 6223811 - fax 051 541026 | e-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

Direzione Tecnica

Largo Caduti del Lavoro, 6 | 40122 Bologna | tel. 051 5281211 - fax 051 5281261

P.IVA e C.F. 04290860370 | e-mail: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 1 di 11

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza indossabili per i laboratori Multisito di Arpae, così composti:

- TWIG EMBED EM-20MO-ZM-EENO N. 4
- CLIP DI AGGANCIO CINTURE N. 4
- PROGRAMMAZIONE DISPOSITIVI N. 4

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore complessivo indicato pari a euro 2.152,80 (IVA esclusa).

Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

Con il fornitore aggiudicatario (di seguito il Fornitore/i) sarà stipulato il contratto di fornitura, mediante ordine formale con firma della Responsabile del Laboratorio Multisito.

Art. 2 - Fonti normative

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal disciplinare tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 2 di 11

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di Arpaee debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpaee stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di Arpaee continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpaee e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Arpaee nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla ca-

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 3 di 11

tegoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 5 - Caratteristiche tecniche generali

I beni offerti devono:

- a) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale ed europeo per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio (norme CEI);
- b) essere imballati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione durante le fasi di trasporto;
- c) la strumentazione deve essere fornita completa di ogni parte ed accessorio che ne consenta il completo funzionamento e, ove occorre, installata presso la sede di Arpae pronta per l'utilizzo.

Art. 6 - Consegna

La consegna della fornitura deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data della conferma d'ordine, presso la sede Arpae di Bologna, Direzione Tecnica, in Largo Caduti del Lavoro, n. 6 40122 Bologna, al piano 6°. La consegna dovrà avvenire in orario compreso dalle 9.30 alle 13.30 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 4 di 11

Arpae accerterà la conformità della strumentazione fornita a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi “termine per l'accertamento di conformità della merce”.

Art. 7 - Garanzia

La garanzia della fornitura deve essere almeno di 12 (ventiquattro) mesi per i prodotti dalla data di consegna.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire “on-site” il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla segnalazione;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato .

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Art. 8 - Presa in consegna e prove di funzionalità

1. Arpae accerterà la conformità dei prodotti forniti ed installati a quanto previsto nel Capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 30 giorni dalla consegna.
2. Durante le suddette prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di Arpae tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della Fornitura.
3. Qualora le verifiche di funzionalità pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, la ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione dell'esito negativo della prova di funzionalità.

Art. 9 - Penali

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, Arpae applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.

1. In caso di mancata consegna della fornitura entro il termine di cui all'art. 6, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale dell'**1 (uno) per mille** dell'ammontare netto della fornitura complessiva per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 5 di 11

4. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 6 di 11

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

La fattura elettronica dovrà essere intestata e recapitata ad Arpae Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e dovranno riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89, oltre al codice identificativo di gara (**CIG Z2E286B5AF**), Codice Unico di progetto (**CUP J39E19000570002**) .

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Ai sensi dell'art.1 del DL 50/2017 ad Arpae - con decorrenza dal 1 luglio 2017 - si applicano le norme relative allo split payment.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura, quale individuata al precedente articolo 6 o – se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 7 di 11

Art. 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2.** Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 8 di 11

Art. 15 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 1. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
 2. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 3. violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 4. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 5. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 16 - Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o via PEC.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 9 di 11

dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art. 17 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 18 - Divieto di cessione del credito e contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
2. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 19 - Brevetti industriali

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 10 di 11

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 20 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna .
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi del **Regolamento UE n.2016/679** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'esecuzione del contratto;
- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'ineseguibilità del contratto in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE;
- f) il Titolare del trattamento dei dati personali è Arpae Emilia-Romagna.
- g) Responsabile della protezione dei dati :dpo@arpae.it

Art. 22 - Codice di comportamento

	Capitolato speciale per la fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza	All. a)
		Pag. 11 di 11

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31.01.2017 ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpae.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il documento di accettazione dell’offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad Arpae per legge.

N. Proposta: PDTD-2019-455 del 03/06/2019

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Direzione Tecnica. Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di dispositivi di allarme di sicurezza indossabili per gli operatori dei laboratori Arpa. CIG Z2E286B5AF CUP J39E19000570002

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico
